



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 419 del 13/05/2021

Proponente: Il Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Oggetto: LIQUIDAZIONE SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N.1481/2020 - SIG. CARDONE GENNARO

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 13/05/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Luigia Infante - UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: LIQUIDAZIONE SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N.1481/2020 - SIG. CARDONE GENNARO

Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Premesso

- che la Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 1481/2020 in riforma dell'impugnata Sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. n. 286/2015 ed in parziale accoglimento dell'appello promosso nei confronti dell'Azienda Ospedaliera ha condannato la predetta Azienda ospedaliera al pagamento a titolo risarcitorio, in favore dell'appellante, Sig. Cardone Gennaro, della somma pari a numero sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali a far data dall'epoca della sentenza medesima;

Considerato

- che con delibera n. 159 del 23/02/2021, la UOC Affari Legali ha preso atto, tra le altre, della sentenza de qua ed ha individuato la UOC Gestione Risorse Umane quale responsabile dell'esecuzione della liquidazione del risarcimento del danno disposto dal Giudice adito nei confronti, tra gli altri, del richiamato ricorrente;
- **Vista** la disposizione della Direzione Strategica, nota prot. 21950 del 16/07/2020, con la quale si demanda alla struttura aziendale competente "ratione materiae" l'esecuzione dei provvedimenti con atto determinativo;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della sorta capitale oltre agli interessi legali per un importo di € 8.290,79 al fine di evitare un'eventuale azione esecutiva e scongiurare ulteriore aggravio di spesa;

DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di € 8.290,79 al Sig. Cardone Gennaro, di cui € 7.905,54 per sorta capitale ed € 385,25 per interessi legali, così come dettagliato nei prospetti allegati alla presente determinazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la spesa complessiva di € 8.290,79 sarà imputata, a cura della U.O.C. Gestione Economico Finanziaria, alla seguente voce di conto del Bilancio anno 2021:
 - n. 2020201050 "Fondo Contenzioso personale dipendente";
3. di demandare alla U.O.C. Gestione Economico Finanziaria il pagamento della suddetta somma nei confronti del Sig. Cardone Gennaro come dettagliato nei prospetti allegati alla presente determinazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
4. di applicare alla suddetta somma il regime della tassazione separata di cui all'art. 17 TUIR;

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, alle UU.OO.CC. Affari Generali, Gestione Economico Finanziaria, Affari Legali, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
6. di procedere, in applicazione del D. Lgs. 196/2013 e ss.mm.ii. alla pubblicazione del presente atto.

IL Dirigente amministrativo
Dott. Antonio De Falco

Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane
Dott.ssa Luigia Infante

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 159 del 23/02/2021

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI LEGALI

Oggetto: Presa d'atto Sentenze nn. 1632/20, 3131/20, 1326/19, 6505/2019, 6740/2019, 726/2020 e 1481/20 emesse dalla Corte di Appello di Napoli – vari somministrati c/ AORN Caserta, Adecco Italia SPA e Lavorint Risorse. LegalApp nn. 47.12/21, 55.2012/21, 56.2012/21, 15.2012/21, 50.2012/21, 13.2012/21 e 96/19.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 23/02/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Chiara Di Biase - UOC AFFARI LEGALI

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Presa d'atto Sentenze nn. 1632/20, 3131/20, 1326/19, 6505/2019, 6740/2019, 726/2020 e 1481/20 emesse dalla Corte di Appello di Napoli – vari somministrati c/ AORN Caserta, Adecco Italia SPA e Lavorint Risorse. LegalApp nn. 47.12/21, 55.2012/21, 56.2012/21, 15.2012/21, 50.2012/21, 13.2012/21 e 96/19.

Direttore UOC AFFARI LEGALI

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

PREMESSO

- **che**, con Deliberazione n. N. 85 del 21/07/2020, questa AORN prendeva atto delle sentenze notificate a definizione di n. 5 giudizi promossi tramite Atto di Appello innanzi la Corte di Appello di Napoli - sez. Lavoro_ da personale in somministrazione tramite lo studio legale Fontanarosa e Associati;
- **che**, con le Determine n. 704/2020, 871/2020, 872/2020 e 493/2020, questa AORN liquidava il risarcimento del danno e le spese legali stabilite nelle sentenze in argomento;

PREMESSO, ALTRESI'

- **che** sono stati notificati a questa AORN, alla Adecco Italia SPA e alla Lavorint Risorse, ulteriori n. 7 ricorsi ex art. 414 cpc promossi innanzi il Tribunale di S. Maria C.V._ sez. Lavoro_ da personale in somministrazione tramite lo studio legale Fontanarosa e Associati:

fascicolo	RG n	Attore	Sent. 1° G.	RG Appello	Sent. II G.	LEGALAPP
47/12	14569/11	S. P.	2683/14	5467/14	1632/20	47.12/21
55/2012	14680/11	F. L.	2679/14	5464/14	3231/20	55.2012/21
56/2012	14569/11	C. A.	2292/14	207/15	1326/19	56.2012/21
15/2012	14677/11	C. C.	2604/14	208/15	6505/2019	15.2012/21
50/2012	14678/11	M. C.	2681/14	5468/14	6740/2019	50.2012/21
13/2012	14685/11	P. C.	2291/14	5306/14	726/2020	13.2012/21
49/12-96/19	14277/11	C. G.	286/15	2632/15	1481/20	96/19

- **che** così come evidenziato nel precedente schema, i summenzionati ricorsi sono stati tutti definiti con sentenza di 1° grado, successivamente appellata e tutti conclusi con sentenza di 2° grado;
- **che**, con la sentenza di 2° grado n. 1481/20, acclusa alla presente in modalità "allegato istruttoria" ed emessa all'esito del giudizio RG 2632/15, il Giudice adito della Corte di Appello di Napoli accoglieva l'istanza di parte attorea, condannando l'Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta al risarcimento dei danni subiti dalla parte ricorrente, nonché alle spese di lite, con attribuzione, in favore dello Studio legale Fontanarosa e Associati;

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

- **che**, con le altre n. 6 sentenze di 2° grado, accluse alla presente in modalità "allegato istruttoria" ed emesse agli esiti dei summenzionati giudizi, il Giudice adito della Corte di Appello di Napoli accoglieva l'istanza di parte attorea, condannando l'Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta al pagamento delle sole spese di lite, con attribuzione, in favore dello Studio legale Fontanarosa e Associati;

CONSIDERATA

- **la** Circolare del Direttore Generale dell'AORN in materia di gestione amministrativa interna degli atti stragiudiziali e giudiziari, acquisita al prot. n. 21950 del 16/07/2020, con cui si precisa che *"la proposta di atto deliberativo deve essere limitata alla presa d'atto dei provvedimenti di conclusione del procedimento giudiziario ed individuazione della struttura competente "ratione materiae" cui demandare l'esecuzione del provvedimento stesso. Tale esecuzione, quale atto di carattere gestionale di pertinenza dirigenziale, avverrà con atto determinativo, nel rispetto dei tempi utili ad evitare pregiudizi e aggravii di spese a danno della Azienda derivante da azioni esecutive. Al riguardo si reputa opportuno che la liquidazione delle spese legali all'avvocato anticipatorio, di competenza all'UOC Affari Legali, avvenga all'esito della esecuzione del titolo da parte della struttura competente all'uopo, a definizione e chiusura della pratica di contenzioso"*;

PRESO ATTO

- **che**, l'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, dispone *"Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto"*;

RITENUTO

- **dunque, che**, per evitare le conseguenze pregiudizievoli per l'Azienda, sia necessario tutelarla dall'aggravio economico determinato dall'esecuzione forzata delle summenzionate Sentenze emesse dalla Corte di Appello di Napoli, laddove la notifica all'Amministrazione di un atto di pignoramento per il recupero delle somme determinate dall'adito Tribunale oltre ad aggravare l'onere della spesa, comporta il vincolo delle somme presso il tesoriere;

Attestata

- **la** legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. **di** prendere atto delle Sentenze di 2° grado nn. 1632/20, 3131/20, 1326/19, 6505/2019, 6740/2019, 726/2020 e 1481/20 emesse dalla Corte di Appello di Napoli, provvisoriamente esecutive a norma dell'art.282 c.p.c., e, per l'effetto:
2. **di** individuare quale responsabile dell'esecuzione delle stesse:
 - la UOC Gestione Risorse Umane per la liquidazione della condanna stabilita dal Giudice adito della sentenza di appello n. 1481/20;

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

- la UOC Affari legali per la liquidazione delle spese legali stabilite nelle sentenze nn. 1632/20, 3131/20, 1326/19, 6505/2019, 6740/2019, 726/2020 e 1481/20 emesse dalla Corte di Appello di Napoli;
- 3. **di** trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, alle UU.OO.CC. GRU, GEF, Affari Legali ed alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania in esecuzione della disposizione C.d.C. 66- 14/10/2016- PROCCAM-P58;
- 4. **di** rendere lo stesso immediatamente eseguibile, al fine di scongiurare ulteriore aggravio di spesa;

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI LEGALI
Avv. Chiara Di Biase

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Affari Legali, Avv. Chiara Di Biase;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario	Dr.ssa Angela Annetichiarico	_____
Il Direttore Amministrativo	Avv. Amalia Carrara	_____

D E L I B E R A

- 1) **PRENDERE** atto delle Sentenze di 2° grado nn. 1632/20, 3131/20, 1326/19, 6505/2019, 6740/2019, 726/2020 e 1481/20 emesse dalla Corte di Appello di Napoli, provvisoriamente esecutive a norma dell'art.282 c.p.c., e, per l'effetto:
- 2) **INDIVIDUARE** quale responsabile dell'esecuzione delle stesse:
 - la UOC Gestione Risorse Umane per la liquidazione della condanna stabilita dal Giudice adito della sentenza di appello n. 1481/20;
 - la UOC Affari legali per la liquidazione delle spese legali stabilite nelle sentenze nn. 1632/20, 3131/20, 1326/19, 6505/2019, 6740/2019, 726/2020 e 1481/20 emesse dalla Corte di Appello di Napoli;
- 3) **TRASMETTERE** il presente atto al Collegio Sindacale, alle UU.OO.CC. GRU, GEF, Affari Legali ed alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania in esecuzione della disposizione C.d.C. 66- 14/10/2016- PROCCAM-P58;
- 4) **RENDERE** lo stesso immediatamente eseguibile, al fine di scongiurare ulteriore aggravio di spesa.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

dott. Maria Rosaria Rispoli	Presidente
dott. Antonietta Savino	Consigliere
dott. Gabriella Gentile	Consigliere rel.

all'esito dell'udienza del 26.05.2019, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 83, comma 7, DL 18/2020 lett. h come convertito dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2632 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2015

E

CARDONE GENNARO, rapp.to e difeso dagli avv. dagli avv.ti G. Fontanarosa, A. Billwiller, I. Cervone, elett.te domiciliato in Portici (NA) al C.so Garibaldi n. 73 presso lo studio legale Fontanarosa;

APPELLANTE

E

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA, in persona del Commissario Straordinario C. Mariano, rappresentato e difeso, in virtù di determinazione di conferimento incarichi n. 217 del 12.11.2019, dall'avv. V. Fusco presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta alla via Laviano n. 130;

APPELLATA

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 30.12.2011, Cardone Gennaro esponeva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'Azienda Ospedaliera di Caserta, dal 13 aprile 2005 al 30 giugno 2008, con mansioni di ausiliario specializzato ed orario di 36 ore settimanali, in forza di plurimi contratti di somministrazione (e relative proroghe), prima per il tramite di Adecco Italia spa e successivamente per il tramite della Lavorint Risorse spa; ciò premesso, deduceva la nullità di detti contratti (per difetto di causa e di forma) ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 276/2003, per violazione del d.lgs. 368/2001 (in particolare in ordine al superamento del limite temporale dei 36 mesi di cui all'art. 4 bis, introdotto dall'art. 1 L. 247/2007) e violazione



dell'art. 36 d.lgs. 165/2001 e, quindi, chiedeva, previa declaratoria di nullità/illegittimità/inefficacia/annullabilità/irregolarità dei contratti di somministrazione, che fosse accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'esponente e la convenuta fin dall'origine o da altro momento ritenuto di giustizia, che fosse ordinato alla convenuta Azienda Ospedaliera il ripristino del rapporto di lavoro e che la stessa fosse condannata alla corresponsione in suo favore, anche a titolo risarcitorio, della somma pari alle mensilità decorrenti dalla risoluzione all'effettivo ripristino e/o il pagamento dell'indennità risarcitoria (ex art.32 L.183/10); vinte le spese del giudizio con attribuzione.

L'Azienda Ospedaliera, costituendosi ritualmente in giudizio, eccepiva tra l'altro la decadenza dall'impugnazione dei contratti ex art. 32 L.183/10, contestava nel merito le avverse domande, ribadendo la legittimità dei contratti stipulati, e chiedendone il rigetto.

In corso di causa, l'istante rinunciava alla domanda nei confronti delle società Adecco S.p.a. e Lavorint Risorse S.p.a..

Con la sentenza n. 286 del 2015, in accoglimento dell'eccezione preliminare proposta dall' AORN, il Tribunale rigettava il ricorso, compensando le spese di lite.

Avverso detta sentenza, ha proposto appello il Cardone con ricorso depositato in data 15.07.2015, chiedendone la riforma con riproposizione delle domande svolte in primo grado.

L'Azienda Ospedaliera, costituendosi in giudizio, con varie argomentazioni, ha contestato la fondatezza del gravame di cui ha chiesto il rigetto.

All'udienza odierna, svolta con le modalità sopra dette, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.

Si evidenzia, preliminarmente, che si condividono gli orientamenti in materia già espressi con diverse pronunzie da questa Corte.

E' innanzitutto fondata la censura alla sentenza impugnata che ha ritenuto maturato il termine di decadenza per l'impugnativa dei contratti di somministrazione ex art. 32 della l. 183/2010.

Sulla questione è opportuno ricordare l' arresto della giurisprudenza di legittimità di cui alle SS.UU. n. 4913 del 2016 secondo cui :*"L'art. 32, comma 1 bis, della l. n. 183 del 2010, introdotto dal d.l. n. 225 del 2010, conv. con mod. dalla l. n. 10 del 2011, nel prevedere "in sede di prima applicazione" il differimento al 31 dicembre 2011 dell'entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato art. 6 della l. n. 604 del 1966, sicché, con riguardo ai contratti a termine non solo in corso ma anche con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata nell'intervallo di tempo tra il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del cd. "collegato lavoro") e il 23 gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta*



giorni per l'entrata in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale), si applica il differimento della decadenza mediante la rimessione in termini, rispondendo alla "ratio legis" di attenuare, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all'introduzione "ex novo" del suddetto e ristretto termine di decadenza".

Nel caso in esame, l'istante ha provveduto alla sola impugnativa giudiziale depositando il ricorso in data 30.12.2011 e dunque in epoca precedente all'entrata in vigore della normativa in esame.

Ritenuto, quindi, che parte appellante non sia incorsa in alcuna decadenza, venendo adesso più propriamente all'esame del merito della dedotta vicenda processuale (non esaminata dal primo giudice che si è arrestato alla questione preliminare della decadenza) con riferimento ai contratti di lavoro pacificamente disciplinati dal d.lgs. 276/03, ritiene la Corte preliminare un rapido excursus della normativa che regola la fattispecie in esame.

La somministrazione di lavoro è disciplinata dagli articoli da 20 a 28 del D.lgs. n. 276/2003. Con tale istituto il legislatore ha inteso disciplinare l'appalto di manodopera, attribuendo a determinati soggetti autorizzati in via amministrativa, ai sensi degli artt. 4 e 5 D.lgs. n. 276/2003, e denominati somministratori, la facoltà di procurare la manodopera ad altri soggetti denominati utilizzatori. Il contratto di somministrazione di lavoro viene, quindi, concluso tra il somministratore e l'utilizzatore, deve essere stipulato in forma scritta e contenere gli elementi previsti dall'art. 21 D.lgs. n. 276/2003; può essere concluso a termine o a tempo indeterminato ed è ammesso solo per le attività specificamente previste dall'art. 20 c. 3° D.lgs. n. 276/2003. Invece il contratto di lavoro viene stipulato tra il somministratore ed il lavoratore, verificandosi così una scissione tra il soggetto tenuto all'adempimento della controprestazione retributiva ed al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali, che quindi è il somministratore, ed il soggetto che usufruisce della prestazione lavorativa ed esercita il potere gerarchico-disciplinare, che è appunto l'utilizzatore.

La somministrazione di lavoro irregolare, cioè posta in essere al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 20, c. 4° D.lgs. n. 276/2003, e 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), comporta ai sensi dell'art. 27 del medesimo decreto, l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il soggetto utilizzatore ed il lavoratore utilizzato. L'art. 27 citato stabilisce infatti che "il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione".

La somministrazione irregolare si verifica, così come previsto dal combinato disposto del D.lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 1, artt. 20 e 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), nei seguenti casi: ipotesi in cui il contratto di somministrazione venga concluso da un soggetto privo di autorizzazione o se gli estremi di tale autorizzazione non risultano indicati su contratto di somministrazione; se il



ricorso alla somministrazione non rispetta le ragioni giustificative indicate all'art. 20, comma 4, per la somministrazione a termine; se si verifica al di fuori delle esigenze indicate all'art. 20, comma 3, per quella a tempo indeterminato o nel caso in cui tali giustificazioni non risultino dal contratto di somministrazione; in caso di violazione dei limiti quantitativi indicati dalla contrattazione collettiva (cd. clausole di contingentamento) per la somministrazione a tempo determinato o qualora il numero dei lavoratori da somministrare non risulti indicato nel contratto di somministrazione; qualora non venga indicata nel contratto di somministrazione la presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e le relative misure di prevenzione; qualora il contratto di somministrazione risulti privo dell'indicazione della data di inizio e della durata prevista.

A tale sanzione prevista per la violazione delle condizioni di utilizzo della somministrazione di lavoro si affianca quella della nullità, contemplata per il caso di mancanza di forma scritta del contratto di somministrazione (art. 21, comma 4).

Come si è visto il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato (cfr. art. 20 c.3° D.lgs. n. 276/2003). Nel primo caso, che interessa la fattispecie in esame, il legislatore ha esteso al rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro l'applicabilità della disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 (art. 22 c. 2° D.lgs. n. 276/2003) ed ha stabilito, all'art. 20 c. 4° D.lgs. n. 276/2003, che "La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore".

Va comunque precisato che per gli enti pubblici è vietato il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, come risulta dall'art. 86, comma 9, del più volte citato d.lgs. 276/03, il quale stabilisce: "La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, cui la disciplina della somministrazione trova applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato".

Per quanto qui interessa, la predetta norma espressamente esclude la trasformazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore di cui all'art. 27, che, quindi, non può trovare applicazione nella fattispecie concreta.

Va, pertanto, affermata l'infondatezza della domanda principale dell'odierno appellante, volta a conseguire il riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della A.O., soggetto utilizzatore, con la conseguenza che i dedotti vizi del sottostante contratto orizzontale/commerciale di somministrazione (tra l'impresa fornitrice e l'utilizzatrice), seppure per ipotesi esistenti, mai potrebbero dare luogo alla costituzione del rapporto di lavoro in capo alla odierna appellante, ostandovi la previsione dell'art. 86 citato, nonché, quanto alla conversione in



rapporto a tempo indeterminato, quella dell'art. 36 d.lgs. 165/01 (cfr. quanto a quest'ultimo aspetto Cass. 2010/14350, Cass. 2012/392).

Nel quadro normativo sopra delineato è opportuno ricordare che si inserisce anche la legge 09.03.2006 n. 30 che precisa *"le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1 solo per esigenze TEMPORANEE ED ECCEZIONALI e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione del personale anche temporanea, nonché previa valutazione circa l'opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del d.lgs. 10.09.2003 n. 2756, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto di servizi"*.

Pertanto, a far data dal 2006, le ragioni che giustificano l'assunzione a termine, anche nel pubblico impiego, devono essere INDICATE PER SCRITTO ED EFFETTIVE, CON ONERE DELLA PROVA DA PARTE DEL SOGGETTO UTILIZZATORE.

Ritiene, dunque, la Corte che la ragione giustificatrice del contratto di somministrazione a termine, oltre che specificata per iscritto fin dall'inizio nel contratto, debba essere realmente temporanea.

L'art. 22 comma 2 d.lgs. n. 276 del 2003 stabilisce, infatti, che in caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi, 3 e 4.

La maggiore libertà conferita dal d.lgs. 276/2003 all'autonomia privata si esercita nella direzione della libera individuazione della ragione tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva, ma il contratto di somministrazione a termine deve rispondere pur sempre ad una esigenza di temporaneità, seppure non più necessariamente tipizzata. Il legislatore ha previsto che al lavoro somministrato temporaneo si può ricorrere non sempre ma solo per un periodo limitato e per una esigenza che valga a giustificarlo in quel periodo, esigenza, dunque, da porsi in stretta correlazione (nesso causale) con la durata della somministrazione a termine.

Non solo, dunque, si deve trattare di esigenze temporanee, come chiaramente si desume dalla correlazione fra la previsione della natura oggettiva dei presupposti e la temporaneità del rapporto, ma l'onere di provare l'esistenza delle ragioni oggettive e la temporaneità delle stesse, secondo i principi generali, è posto a carico del datore di lavoro (ossia del soggetto che si avvantaggia della deroga alla disciplina del rapporto a tempo indeterminato).

Era, quindi, onere dell'Azienda appellata indicare che il ricorso alla somministrazione fosse motivato da ragioni, anche non necessariamente eccezionali per i contratti iniziali, ma che, benché attinenti all'ordinaria attività, avessero carattere temporaneo.

Questo onere non è stato soddisfatto.



La causale del primo contratto di somministrazione stipulato con la società Adecco allegato alla produzione di primo grado di parte appellante espressamente recita: "Motivi di ricorso : art. 20 c. 4 D. Lgs. 276/03 per vs. esigenza comunicata con deliberazione n° 1003 del 30/11/2005" Alla stessa causale era fatto richiamo nelle successive proroghe.

A sua volta la causale del primo contratto stipulato con la Lavorint dell'1.1.2006 indica quali ragioni della somministrazione: "(art. 20 c. 4 d.lgs. n° 276/2003): Produttivo: ciclo aziendale di maggiore lavoro", causale anche del contratto del 9.05.2008, mentre quella dell'1.08.2006 era: "Organizzativo: cambiamento nei flussi di lavoro fra i reparti".

Dunque, oltre ad essere generiche le stesse motivazioni indicate nei contratti, l'ente non forniva alcuna prova, con riferimento ad alcuno dei contratti stipulati nel periodo di causa, per giustificare l'idea almeno astratta dell'utilizzo dell'istante in un processo organizzativo di natura temporanea. In altri termini, non è emerso che l'Ente abbia reclutato il ricorrente per il tempo ritenuto come necessario in ogni singolo rapporto di lavoro somministrato proprio per soddisfare le (pur generiche) esigenze rappresentate.

E' invece pacifico che il lavoratore somministrato fosse stato adibito in via esclusiva a mansioni di ausiliario presso l'ospedale di Caserta, cioè nell'ambito di un'attività ove è difficile scorgere ricorrenza di un'esigenza "temporanea ed eccezionale" in senso giuridico, idonea a giustificare la somministrazione a termine come effettuata. Ne discende quindi come corollario che la somministrazione - peraltro protrattasi per un significativo arco temporale (circa tre anni) - fosse stata effettuata al fine di porre rimedio a carenza di organico o, comunque, non fosse in ogni caso da ritenersi funzionalmente collegata tra l'altro a "ciclo aziendale di maggior lavoro", a "cambiamento nei flussi di lavoro fra i reparti" che si sarebbero verificate in prossimità della scadenza del termine. Quanto alle conseguenze di tale illegittimità, esclusa come si è visto la conversione del rapporto, vanno esaminate le conseguenze risarcitorie.

Nel lavoro pubblico all'illegittimità del contratto a termine per violazione di norme imperative non può che conseguire un regime sanzionatorio che - con l'escludere ogni effetto reintegrativo, stante la regola generale del concorso per l'assunzione del personale - viene ad essere incentrato sul versante dei danni subiti dalla pubblica amministrazione e dal lavoratore; danni che assumono anche essi una propria caratterizzazione correlata a negozi la cui flessibilità assume natura e requisiti distinti da quelli risultanti nel lavoro privato e su cui i suddetti danni vanno conseguentemente parametrati.

Il Collegio intende aderire, sul punto, alle motivazioni espresse dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione con la sentenza delle SS.UU. n. 5072 del 2016, seguita poi dalla n. 992 del 2019, che, sanando il contrasto sul punto, tiene conto anche degli arresti della giurisprudenza della Corte di Giustizia.



Osserva la Corte di Cassazione che *“In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”*.

E' stato anche precisato con ord. n. 16095 del 2016 che *“Nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 e, quindi, nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 8 della l. n. 604 del 1966”*.

Orbene, venendo al caso di specie, tenuto conto della durata dell'intero periodo lavorato, del numero elevato dei contratti di somministrazione che si sono susseguiti nell'arco temporale aprile 2005 - giugno 2008, delle dimensioni della azienda medesima, del tempo trascorso fra la cessazione del contratto e l'instaurazione del giudizio da parte del lavoratore e del fatto che le parti non hanno allegato ulteriori circostanze utili all'applicazione dei parametri di quantificazione previsti dalla legge (in particolare, nulla hanno evidenziato circa le “condizioni delle parti”), avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 8 legge 604/66, questa Corte ritiene adeguato e congruo il pagamento di un'indennità onnicomprensiva in misura pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto mensile goduta dall'appellante all'atto dell'ultima scadenza contrattuale.

Quanto agli accessori, poi, in generale si condivide quanto precisato dalla Suprema Corte con ord. n. 5344 del 2016 per cui: *“L'articolo 429, comma 3, c.p.c., in tema di rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro trova applicazione anche nel caso dell'indennità di cui all'art. 32 della l. n. 183 del 2010, in quanto si riferisce a tutti i crediti connessi al rapporto e non soltanto a quelli aventi natura strettamente retributiva, fermo restando che alla natura di liquidazione forfettaria e*



onnicomprensiva dell'indennità consegue la decorrenza, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, dalla data della sentenza che dispone la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato"

In conclusione, in riforma dell'impugnata sentenza, e in parziale accoglimento del gravame, l'Azienda ospedaliera va condannata al pagamento a titolo risarcitorio, in favore di parte appellante, della somma pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali a far data dall'epoca della sentenza.

Atteso l'esito del giudizio, la complessità delle questioni trattate, anche con riferimento a sopravvenuti interventi della Suprema Corte e del legislatore, le spese di entrambi i gradi vengono compensate tra le parti per la metà, con soccombenza per la residua metà nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.

P.Q.M.

La Corte così decide:

-in riforma dell'impugnata sentenza e in parziale accoglimento dell'appello, condanna l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di Cardone Gennaro, della somma pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali a far data dall'epoca della sentenza medesima; ✓

-compensa per metà le spese del doppio grado e pone a carico dell'Azienda Ospedaliera la residua metà che liquida in complessivi euro 900,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, per il primo grado e in euro 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, per il secondo grado, con attribuzione, in solido, ai procuratori antistatari.

Napoli, 26.05.2020

Il consigliere est.

Il Presidente



ALLEGATO BENEFICIARIO

COGNOME	NOME	Luogo e data di nascita	INDIRIZZO	Codice Fiscale	IBAN
CARDONE	GENNARO				

Allegato Contabile				
COGNOME	NOME	Sorta capitale	Interessi e rivalutazione	Totale
CARDONE	GENNARO	€ 7.905,54	€ 385,25	€ 8.290,79



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

LIQUIDAZIONE SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N.1481/2020 - SIG. CARDONE GENNARO

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €8.290,79

- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 2020201050 - Fondo contenzioso personale dipendente da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 11/05/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri